



COMUNE DI CASTELSPINA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE COPIA CONFORME

Codice ente: 1010020521

DELIBERAZIONE N. 9/2014
Trasmessa al C.R.C. con elenco
n.
Prot. 0 in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Approvazione Regolamento IMU modificato dalla legge 147/2013.

L'anno duemilaquattordici addì **10** del mese di **settembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MUSSI CLAUDIO	SINDACO	Presente
SERRACHIERI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOMPANI Giuliano	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
BUZZI Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
RICAGNO Francesco Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIALLOMBARDO Rosi	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SALATTA Graziella	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRETTI Eleno	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DE BLASI Fiorello	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARTELLA MICHELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente

Totale presenti 8

Totale assenti 2

Partecipa all'adunanza il Sig. DR. Stefano VALERII il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio MUSSI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA – APPROVAZIONE REGOLAMENTO
IMU MODIFICATO DALLA LEGGE 147/2013.

- Regolarità tecnica, **parere favorevole** (f.to Dr. Stefano Valerii)

- Regolarità contabile, **parere favorevole** (f.to rag. Giuseppina SARDI)

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta straordinaria di prima convocazione. Ore 21.00 di mercoledì 10.09.2014.

I consiglieri presenti sono in numero di 10 su 10 assegnati. Sono assenti i Consiglieri Sigg.ri Bompani Giuliano (maggioranza) e il Sig. Martella Michele (consigliere comunale del gruppo di minoranza). Essendo legale il numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto all'o.d.g. che reca:

N. 9 Data 10.09.2014	Approvazione Regolamento IMU modificato dalla legge 147/2013.
-------------------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamato l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

Visto l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che per quanto concerne la nuova imposta IUC - COMPONENTE TASI, le norme regolamentari attualmente in vigore, saranno approvate con delibera consiliare n. 10-2014 (ordine del giorno del presente consiglio comunale, discussione fissata al punto n. 2 dell'o.d.g. odierno) terranno conto del mutato quadro normativo per cui sono state riviste in ambito regolamentare, inserendo le peculiarità e le agevolazioni/caratteristiche e inerenti il Comune di **Castelspina**;

Preso altresì atto per quanto riguarda la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, che la disciplina regolamentare attualmente in vigore sarà approvata con apposita deliberazione consiliare e conseguentemente sarà allineata con le modifiche normative nel frattempo intervenute;

Rilevata quindi l'opportunità di adottare, in questa fase di incertezza normativa per quanto concerne la disciplina fiscale dei tributi locali, un regolamento con il quale disciplinare la componente IMU sulla base delle novità intervenute nonché la nuova componente TASI negli aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un quadro giuridico definito e stabile la regolamentazione di altri aspetti facoltativi del tributo;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) (*LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16*).

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 luglio 2014 in forza del Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 aprile 2014, e poi, successivamente, al 30 settembre 2014 (vedi Comunicato del Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, a seguito della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 10 luglio 2014, che ha, tra l'altro, espresso **PARERE FAVOREVOLE** (ai sensi dell'articolo 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUOEL) su conforme richiesta pervenuta dall'A.N.C.I. sull'ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014.. Il provvedimento si è reso necessario, in considerazione del fatto che sono ancora numerosi i Comuni che non hanno predisposto il documento di programmazione economico-finanziaria e per la perdurante difficoltà, per i Comuni di disporre in maniera completa dei dati in ordine alle effettive risorse finanziarie disponibili, a causa sia delle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare e sia per la necessità di tener conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevedono un ulteriore concorso delle province e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato,

previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con deliberazione n. 10 del 10.09.2014 (che sarà adottata in seduta odierna) sarà approvato il regolamento IUC componente TASI;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, termine successivamente prorogato al 30.04.2014 dal DM 19 febbraio 2014, al 30 luglio 2014 dal DM 29 aprile 2014 ed infine al 30.09.2014 dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali tenutasi in data 10 luglio 2014;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Rilevato che, sull'urgenza e sulla motivazione del C.C. convocato in seduta straordinaria, basti citare la nota prot. 28926 del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, diffusa in data 02.09.2014, diffusa in data 04.09.2014, a firma del Direttore Dott. Paolo Pugliesi, in materia di nuovo tributo TASI, rammenta: "In considerazione dell'approssimarsi del termine del 10 settembre 2014, stabilito dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale (d'ora in avanti semplicemente Portale), ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), si ritiene opportuno precisare quanto segue.

1. Modalità di trasmissione degli attiSi rammenta che, ai sensi del settimo periodo del citato comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, l'inserimento degli atti nel Portale costituisce l'unica modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti la TASI. Non saranno, pertanto, presi in considerazione atti trasmessi con modalità diverse, quali, ad esempio, posta tradizionale, fax o posta elettronica anche certificata.

Per l'eventualità in cui il Comune non disponga ancora delle credenziali di accesso al Portale, nonché per la soluzione di altre problematiche relative all'accesso medesimo, si rinvia alle istruzioni operative contenute nella Guida all'accesso disponibile al seguente indirizzo https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/ap_guida-all-accesso. pag 2 / 2 - 2. Natura della pubblicazione ed effetti del mancato invio degli attiL'inserimento nel Portale degli atti in oggetto deve avvenire - ai sensi del dodicesimo periodo del più volte citato comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - entro il termine del 10 settembre 2014 affinché questo Dipartimento possa procedere, entro il successivo 18 settembre 2014, alla pubblicazione degli stessi sul predetto sito internet www.finanze.it.

Al riguardo, si evidenzia che la pubblicazione in questione costituisce condizione di efficacia sia delle delibere di approvazione delle aliquote sia dei regolamenti concernenti la TASI e che, nel caso di mancato invio degli atti entro il termine del 10 settembre 2014, si produrranno - in virtù del tredicesimo periodo dello stesso comma 688 - i seguenti due effetti:

a. *applicazione, per l'anno 2014, dell'aliquota di base pari all'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dal tredicesimo periodo del comma 688 in parola). Pertanto, anche nel caso particolare in cui il comune intenda stabilire l'azzeramento della TASI per l'anno in corso, è necessario che lo stesso inserisca nel Portale la relativa deliberazione entro il suddetto termine del 10 settembre 2014; b. obbligo di versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. ...3. Atti soggetti a pubblicazione - Si precisa che non saranno pubblicati atti diversi dalle deliberazioni di determinazione delle aliquote o di approvazione dei regolamenti, quali, ad esempio, prospetti riepilogativi delle aliquote, comunicati degli uffici comunali e atti recanti mere proposte della Giunta comunale, o di altro organo, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio in sede di deliberazione del bilancio di previsione. In particolare, la circostanza che, per l'anno 2014, la data per l'approvazione del bilancio degli enti locali sia stata prorogata al 30 settembre 2014 non incide sulla vigenza del termine del 10 settembre 2014 fissato per la trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti relativi alla TASI, con la conseguenza che entro tale ultima data i comuni sono tenuti a trasmettere esclusivamente atti che costituiscano manifestazione della volontà definitiva dell'Ente in materia di TASI."/;*

b. **Stante quanto sopra**, la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria si spiega con l'urgenza, che è in re ipsa, determinata da tale circolare interpretativa, che determina il disallineamento tra il termine ex lege fissato per l'approvazione del bilancio di previsione degli EE.LL. (30 settembre 2014) ed il termine di adozione delle aliquote di tasse e tributi (TASI) in questo caso anticipato al 10.09.2014;

Esposizione riassuntiva e sintetica degli interventi principali.

Sentita la breve spiegazione in diritto Segretario Comunale, Avv. Stefano Valerii;

Udita la relazione del Sindaco;

Dopo ulteriori e più approfondite discussioni;

CON VOTAZIONE RESA IN FORMA PALESE, recante il seguente risultato:

PRESENTI	8
VOTANTI	8
FAVOREVOLI	8
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

1. di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di CASTELSPINA (AL) a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
2. di avvalersi, per quanto concerne la TARI, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva (tale deliberazione sarà oggetto di apposito provvedimento del Consiglio Comunale da adottarsi in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014);
3. di adottare in n. 3 atti regolamentari e distinti la disciplina della IUC, imposta unica comunale, che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU e TASI, atte a sostituire integralmente il previgente Regolamento IMU richiamato in premessa e disciplinare sia le modifiche alla disciplina dell'IMU che il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni rinviando, per quanto riguarda la TARI, alla disciplina regolamentare che sarà approvata con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, che terrà conto del mutato quadro normativo.
4. **di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – componente IMU", costituito da n. 24 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera. In particolare si richiamano, tra gli altri, l'articolo sulle esenzioni (8), sulla abitazione principale (9), sulla normativa di rinvio (22), e sulla efficacia del regolamento (24).**
5. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014;
6. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
7. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97,

la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. proposizione di Ricorso al TAR Piemonte, entro 60 gg. (più 15 gg. per il perfezionamento dell'atto = 75 gg. in totale) decorrenti dal primo giorno di pubblicazione;
 - b. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
9. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime resa in forma palese nei modi e nei termini di cui alla legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

[] ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, D. Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi

[x] ne è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico, ai sensi dell'articolo 32 L. 62-2009 con inizio dal **10.09.2014**

CASTELSPINA, li **10.09.2014**

Il Segretario Comunale
F.to DR. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, giusta relazione del messo comunale.

CASTELSPINA, li **10.09.2014**

Il Segretario Comunale
F.to DR. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

[] Prot. Co.Re.Co. N.ro _____

Controllata senza rilievi nella seduta del _____ come da nota N.ro _____ del . . .

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 , 3° comma, della D. Lgs. 267/2000, il _____

Castelspina , li

DR. Stefano VALERII

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio della Sezione Co.Re.Co. con ordinanza istruttoria in data _____ prot. N.ro _____:

[] La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. N.ro _____ 0 del _____ 0

[] sono state prodotte controdeduzioni: atti N.ro _____ del _____.

Estremi ricezione atti richiesti Sezione Co.Re.Co. N.ro _____ del _____.

[] Esecutiva in data . . . come da nota Co.Re.Co. N.ro _____ del _____.

[] Annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. N.ro _____ del _____

[X] Visto per copia conforme, ad uso amministrativo – Castelspina, li 10.09.2014

Il Segretario Comunale
DR. Stefano VALERII

Stefano Valerii